

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI**Sezione I - Informazioni sulla banca****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa**

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6
Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634
Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967
email info@caratebrianza.bcc.it - sito internet www.bcccarate.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0
Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158
Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80
Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Utilizzo di apparecchiatura POS ceduta in comodato dalla banca all' esercente per permettere di effettuare i propri incassi tramite utilizzo di carte di debito e carte di credito.

Principali rischi (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

- Costo installazione POS			
- installazione standard (Iva esclusa)		Eur	77,50
- diritto di urgenza (Iva esclusa)		Eur	51,65
- Canone annuale per noleggio	max	Eur	154,95
- Canone annuale per noleggio POS/GSM	max	Eur	400,00
- Costo di disinstallazione		Eur	51,65
- Commissione sul fatturato mediante carte PagoBANCOMAT	max.		1,50 %
Commissione sul fatturato mediante carte PagoBANCOMAT Pos virtuale con sito internet	max.		3,50 %
- Commissione sul fatturato mediante carte di credito	max.		5,00 %

Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON L'ESERCENTE**

Art. 1. Il servizio consente all'impresa che aderisce al presente contratto, in seguito denominata semplicemente Esercente, di ottenere dai titolari di carta PagoBANCOMAT il pagamento dei beni e/o dei servizi forniti, mediante accredito sul conto corrente acceso presso la BCC di Carate Brianza, utilizzando a tal fine appositi terminali individuati secondo le specifiche istruzioni fornite dalla Banca e conformi a quanto previsto nelle istruzioni relative alle erogazioni del servizio fornite dalla Banca medesima, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Tale conformità, verificata dalla Banca prima dell'avvio del servizio, deve permanere durante l'erogazione del servizio stesso, ed a tal fine la Banca si riserva il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento. I terminali forniti ed installati sono e restano di proprietà della BCC di Carate Brianza con sede in Carate Brianza Via Cusani 6, denominata semplicemente "Banca".

Art. 2. L'Esercente si impegna nel rispetto scrupoloso di tutte le istruzioni impartite, e in qualsiasi forma comunicate, dalla Banca. Comprese quelle relative alle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei programmi.

L'Esercente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da qualsiasi modificazione di tali modalità che non sia stata effettuata ovvero approvata dalla Banca.

Art. 3. All'Esercente vengono consegnate, per ciascun terminale installato, una tessera di identificazione ed una tessera di reset, che restano di proprietà della Banca, da utilizzare e restituire per le finalità e con le modalità previste nelle istruzioni impartite.

L'Esercente è tenuto a custodire le tessere con ogni cura ed a rispettare scrupolosamente le modalità di utilizzo di cui al comma precedente, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o

dall'uso illecito delle tessere stesse, nonché dal loro smarrimento o sottrazione, dei quali dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Banca.

Art. 4. L'installazione dei terminali è effettuata nei locali indicati dall'Esercente, da personale incaricato dalla Banca

L'Esercente deve conservare e custodire con ogni diligenza i terminali installati e deve astenersi da ogni intervento sui medesimi e/o sui programmi installati, nonché sulle altre apparecchiature a cui sono collegati i terminali stessi e/o i relativi programmi, che possa compromettere la regolare erogazione del servizio. Resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale della Banca per danni diretti od indiretti alle persone o alle cose di proprietà dell'Esercente cagionati dai terminali medesimi, salvi i limiti inderogabili per legge.

Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito da parte di soggetti individuati dalla Banca.

Art. 5. L'Esercente è tenuto a consentire al personale della Banca, o da questa incaricata, l'accesso ai locali in cui sono installati i terminali in qualsiasi momento durante l'orario di apertura al pubblico degli esercizi.

Art. 6. L'Esercente si impegna a consentire ai portatori di carta PagoBANCOMAT di effettuare, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali nei quali sono installati i terminali, il pagamento delle merci e/o dei servizi.

Art. 7. L'Esercente garantisce che i portatori di carta PagoBANCOMAT potranno ritirare lo scontrino rilasciato dal terminale.

In caso di mancato rilascio dello scontrino per guasto della stampante intercorso a conclusione dell'operazione, l'Esercente è tenuto a replicare il tentativo di stampa dello scontrino.

In ogni caso la temporanea impossibilità tecnica del rilascio dello scontrino deve essere comunicata al portatore di carta PagoBANCOMAT prima dell'esecuzione dell'operazione, lasciando quindi al cliente la facoltà di proseguire o meno l'effettuazione dell'operazione stessa.

Art. 8. Il giornale di fondo fa prova dell'importo delle operazioni effettuato sui terminali nei rapporti fra la Banca o l'Esercente.

L'Esercente è tenuto ad effettuare, almeno una volta per ogni giornata lavorativa e per ogni terminale POS, il controllo delle operazioni effettuate, secondo le modalità e nei termini descritti nelle istruzioni fornite dalla Banca, alla quale è tenuto a dare tempestiva comunicazione, secondo le modalità preventivamente concordate con la Banca medesima, di ogni discrepanza fra le risultanze del giornale di fondo dei terminali e quelle provenienti dalla Banca a completamento dell'operazione di controllo sopraindicata.

Nel caso in cui si verificano le discrepanze previste al comma precedente, l'Esercente è altresì tenuto, a seguito di richiesta scritta della Banca, a fornire alla Banca medesima quanto necessario per effettuare le ricostruzioni del caso.

Art. 9. Nel caso di impossibilità di perfezionamento dell'operazione sul terminale per irregolarità della carta PagoBANCOMAT, l'Esercente si asterrà dal ritirare la carta irregolare e potrà esigere che il pagamento avvenga per contanti o con gli eventuali altri mezzi di pagamento accettati dall'Esercente medesimo.

Art. 10. La Banca si impegna ad assicurare all'Esercente un servizio di assistenza presidiato nel caso di difficoltà operative, disponibile nell'orario di circolarità comunicato, anche verbalmente, dalla Banca.

La Banca può svolgere direttamente tal funzione, od affidarne lo svolgimento ad un soggetto di propria fiducia appositamente incaricato, assumendosi in ogni caso la responsabilità dell'operato di quest'ultimo.

Art. 11. La Banca non è responsabile delle interruzioni del servizio dovute a scioperi anche del proprio personale od a cause di forza maggiore, ma si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare l'erogazione del servizio, garantendo nel contempo una corretta e tempestiva informativa in proposito.

Art. 12. La Banca si riserva la facoltà di sospendere il servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo, garantendo una corretta e tempestiva informativa in proposito.

Art. 13. La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra il portatore di carta PagoBANCOMAT e l'Esercente.

La Banca rimane, inoltre, totalmente estranea ed è, sin d'ora, completamente manlevata dall'esercente per qualsiasi contestazione e controversia determinate da una erronea e/o incompleta digitazione di uno qualsiasi dei dati relativi alle operazioni effettuate tramite gli appositi terminali.

Art. 14. L'Esercente:

- conferma l'esattezza dei dati contenuti nella scheda Esercente che forma parte integrante del presente contratto;
- si impegna a dare tempestiva informazione di ogni variazione inerente i dati medesimi, secondo le modalità previste nelle istruzioni comunicate dalla Banca.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Art. 15. L'Esercente si impegna inoltre:

- a verificare la presenza del Marchio PagoBANCOMAT sulla carta prima di iniziare la transazione elettronica;
- ad applicare ai portatori di carta PagoBANCOMAT prezzi non superiori e condizioni (compresi eventuali sconti, saldi e simili) non meno favorevoli di quelli praticati, all'epoca dell'uso della Carta, alla clientela pagante in contanti;
- ad accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite ai portatori di carta PagoBANCOMAT, nonché la rinuncia all'utilizzo dei servizi dai medesimi richiesti, con i normali criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- ad esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, all'esterno ed all'interno dell'esercizio, le vetrofanie a gli altri materiali pubblicitari eventualmente forniti dalla Banca;
- ad ottenere il preventivo consenso della Banca nel caso di cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 16. Gli accrediti vengono effettuati sul Conto Corrente indicato dall'Esercente nel presente contratto, con valuta il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di pagamento con carta PagoBANCOMAT.

Art. 17. Il presente contratto è a titolo oneroso.

L'Esercente è tenuto a corrispondere alla Banca una commissione percentuale sulle transazioni regolate con carta PagoBANCOMAT nonché al pagamento di un canone annuale per il noleggio del terminale come indicato nelle "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" relativa alle condizioni economiche che forma parte integrante del presente contratto.

La Banca si riserva di modificare le presenti condizioni generali di contratto mediante lettera raccomandata all'esercente, da inviarsi almeno trenta giorni prima dalla loro entrata in vigore.

La Banca si riserva di modificare, anche con effetto immediato o con mera comunicazione verbale, le istruzioni fornite all'Esercente ai sensi del presente contratto.

Per quanto concerne la modifica delle condizioni economiche applicate al presente rapporto, si fa rinvio a quanto previsto dalle Norme per i conti correnti di corrispondenza e Servizi connessi in merito alla facoltà per la Banca di apportare le modifiche medesime, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole all'Esercente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, 2° comma, del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 18. L'Esercente autorizza la Banca ad operare gli addebiti relativi alle commissioni ed agli oneri previsti dal presente contratto sul conto indicato ai sensi del precedente art. 16 secondo gli accordi stabiliti preventivamente.

Art. 19. Il presente contratto è valido sino a recesso da parte di uno dei contraenti.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ed avrà efficacia trascorsi dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 20. La Banca potrà comunque recedere dal presente contratto senza preavviso alcuno qualora l'Esercente:

- sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, ovvero a procedimento penale per reato contro il patrimonio;
- muti tipo di attività;
- ceda, affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo consenso della Banca;
- abbia chiuso il proprio rapporto di conto corrente sul quale vengono regolate le transazioni PagoBANCOMAT;
- non osservi le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8 del presente contratto.

Art. 21. In ogni caso di recesso o scioglimento del presente contratto, l'Esercente è tenuto:

- a corrispondere alla Banca per intero le commissioni relative alle transazioni effettuato fino al momento in cui avranno efficacia il recesso o lo scioglimento;
- a restituire immediatamente tutto quanto consegnatogli in uso dalla Banca, a rimuovere eventuale materiale pubblicitario relativo al servizio o comunque a non farne ulteriore uso.

Art. 22. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le Norme per i conti correnti di corrispondenza a suo tempo sottoscritte dall'Esercente e delle quali il presente contratto costituisce parte integrante.

Art. 23. Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Esercente e la Banca in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ. si applicano le disposizioni della legge processuale italiana.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Voce	Definizione
Canone di noleggio	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.